

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto la realizzazione di n° 6 box porta-sedie su ruote, di n° 2 tavoli da conferenza su ruote, oltre alla realizzazione di una segnaletica a terra, dell'installazione di una tenda a rullo, della verniciatura di due armadi metallici per la Sala Conferenze del Castello dell'Acciaio.

L'immobile interessato dalle lavorazioni di cui si tratta è stato dichiarato bene di interesse particolarmente importante ai sensi della L. 1089/39, D.M. Segretario di Stato per la pubblica Istruzione del 10.10.1972, notificato agli allora proprietari il 09.11.1972 e successivamente confermato con notifica del Soprintendente per i Beni ambientali ed architettonici delle Province di Firenze, Prato e Pistoia in data 4.11.1993.

Il vincolo di cui trattasi è stato trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari di Firenze il 25 novembre 1972 ai nn. 17201, 17202, 17203 del registro particolare (si precisa ai fini storici che è trascritto in data 12.06.1944 al n. 1163/1434 del registro particolare il provvedimento di vincolo in favore del Ministero dell'Educazione Nazionale).

Visto l'articolo 4 comma 3 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2007 nella parte in cui regola la competenza esclusiva dello Stato per quanto inerente i contratti inerenti la tutela dei beni culturali.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori, forniture e servizio, da aggiudicare nelle forme del pubblico incanto, è da valutarsi a misura ed ammonta ad Euro **55.250,24** (Euro cinquantacinquemiladuecentocinquanta/ventiquattro), al netto di IVA , ripartito come segue:

A)-	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso	EURO	54. 572,43
B)-	Oneri per la sicurezza	EURO	677,81
C)-	TOTALE lavori in appalto	EURO	55.250,24

La percentuale degli oneri di sicurezza è pari a 0,012268 %.

La percentuale della mano d'opera è pari a 51,72 % (cf. quadro incidenza mano d'opera) .

In riferimento alla tabella di cui sopra, l'offerente dovrà offrire il ribasso percentuale sull'importo dei lavori soggetti a ribasso.

Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta, come disposto dall'art.131, comma 3 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 e s. m. i..

L'aggiudicazione sarà assegnata al concorrente che avrà offerto il massimo ribasso percentuale sui prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari allegato.

Il ribasso percentuale, offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara sull'importo dei lavori soggetti a ribasso, si estende e si applica a tutti i prezzi unitari dell'“Elenco prezzi” allegato relativi alle opere riguardanti l'oggetto dell'appalto, escludendo da questo la quota percentuale media prevista per l'importo degli oneri della sicurezza, ai quali non può essere applicato il ribasso d'asta stesso.

I prezzi dell' “Elenco prezzi” allegato sono stati determinati assumendo come base i prezzi del Prezziario Ufficiale di riferimento del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, anno 2008 e da indagini di mercato, e comprendono anche tutti i costi accessori usuali, quali quelli relativi all'allestimento, attivazione e mantenimento del cantiere e degli allacciamenti ai pubblici servizi per gli usi di cantiere, con i relativi consumi e di quelli relativi all'allestimento di eventuali aree di servizio esterne ed al loro ripristino nello stato originario alla fine dei lavori, e comprendono inoltre la dotazione e l'uso di macchine da trasporto, di macchine operatrici, di attrezzi ed impianti di cantiere, i costi della sicurezza, i ponteggi, le recinzioni, ogni mezzo d'opera e quant'altro occorrente per dare i lavori finiti, completi, funzionanti ed a perfetta regola d'arte, oltre a quanto più oltre specificato, in quanto tutti gli oneri ad essi relativi sono contrattualmente ricompresi nei prezzi unitari descritti nelle voci di elenco.

Nei prezzi unitari relativi alla esecuzione di impianti, se non diversamente specificato, si intendono comprese anche tutte le opere necessarie per le varie assistenze murarie.

ART. 3 NORME REGOLATRICI

Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici e, in particolare:

La normativa della CEE/Unione Europea come recepita dallo Stato Italiano;

Il Codice Civile artt. 1655-1677 in quanto non esplicitamente derogati dalla normativa in materia di appalti pubblici;

Legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, “Legge sui lavori pubblici” per quanto concerne gli articoli non abrogati ;

la legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni in quanto implicitamente richiamata da altre disposizioni di legge ancora in vigore, per le parti non esplicitamente derogate dal Decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006

il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni nel prosieguo chiamato "DPR 554/99";

il Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34,.; Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8

della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni nel prosieguo chiamato "DPR 34/00"

il D.M. 19.4.2000 n. 145, "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni nel prosieguo chiamato "DM 145/00

il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Attuazione dell'*articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123*, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

il Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni nonché le norme ivi richiamate

Il Decreto Legislativo . 8 luglio 2003, n. 235 "Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e successive modifiche ed integrazioni nonché le norme ivi richiamate

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. e successive modifiche ed integrazioni nonché le norme ivi richiamate

D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. Norme generali per l'igiene del lavoro. e successive modifiche ed integrazioni nonché le norme ivi richiamate

La legge 3 agosto 2007 n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"

il Decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 ; Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137, per quanto applicabile alla fattispecie in concreto

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale

Il Decreto del Presidente della Repubblica. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e relativi regolamenti e norme tecniche di attuazione.

La legge Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 Norme per il governo del territorio per quanto applicabile alla fattispecie in concreto

La legge 5 novembre 1971, n. 1086 Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica per quanto applicabile alla fattispecie in concreto

la legge 2 febbraio 1974, n. 64 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche per quanto applicabile alla fattispecie in concreto

la legge 5 marzo 1990, n. 46 Norme per la sicurezza degli impianti per quanto applicabile alla fattispecie in concreto

la legge 9 gennaio 1991, n. 10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia per quanto applicabile alla fattispecie in concreto

la legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada

il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Il D.M. del 10/07/2002. Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo

La normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, in particolare la legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale

il Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia e successive modifiche ed integrazioni

il Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490. Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia

il D.M. 12 marzo 2004, n. 123" Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici

Le norme in materia di assicurazione, previdenza, trattamento retributivo, normativo e fiscale dei lavoratori dipendenti, comprese le prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi in vigore nel tempo e nel luogo in cui si svolgeranno i lavori.

Tutta la normativa tecnica.

il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti

Le funzioni di Responsabile del Procedimento saranno svolte dall'Architetto Andrea Martellacci, Dirigente del Settore Parchi e Qualità della Vita Urbana del Comune di Scandicci.

Il Responsabile del Procedimento ha costituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori, preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo, individuandone i componenti e le rispettive competenze, ed ha provveduto alla nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e del collaudatore.

ART. 4 NORME E PRESCRIZIONI SULLE CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI MATERIALI. MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, nonché, per quanto riguarda descrizione, requisiti di prestazione e modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale d'appalto, negli elaborati grafici esecutivi, nel cronoprogramma, negli elaborati del piano di sicurezza e coordinamento ed, in particolare, le prescrizioni indicate negli elaborati del presente progetto.

ART. 5 ORDINE DI PREVALENZA

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni indicate e quelle contenute nel contratto e negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, deve essere osservato il seguente ordine di prevalenza:

- 1) Norme legislative e regolamentari di carattere generale;
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 3) Elaborati del progetto esecutivo;
- 4) Descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei punti precedenti.
- 5) La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni dettati dall' art. 1362 C.C. e, in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione del Direttore dei lavori.

ART. 6 DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori oggetto del presente appalto, dettagliatamente illustrati negli elaborati grafici progettuali, possono essere raggruppati ai fini del rilascio del certificato di esecuzione di cui all'allegato "D" al Decreto del Presidente della Repubblica n. 34 in data 25 gennaio 2000 n. 34 secondo le seguenti categorie di lavorazioni e del corrispondente importo:

Categoria OS 6 importo € 54.572,43 oneri sicurezza € 677,81 totale € 55.250,24

La categoria OS 6 è quella prevalente ed è subappaltabile fino al limite massimo del 30 %.

Ai sensi dell'art. 121 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 il subappalto è subordinato al rispetto dell'art. 118 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 e delle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 7 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Ai sensi dell'art. 204 del decreto legislativo n. 163 in data 12 aprile 2006 l'affidamento con procedura negoziata dei lavori di cui all'art. 198 è ammesso per lavori d'importo non superiore a 500.000, 00 € previa gara informale cui sono invitati almeno 15 concorrenti se sussistono in tale numero soggetti qualificati .

Per quanto occorrer possa la normativa di settore prescrive che siano ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006.

Per quanto occorrer possa non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovino nelle situazioni descritte dall'art 38 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006, e da quelle descritte dalla legge 383/2001 in merito all'esistenza di piani di emersione. Sono parimenti esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi di cui all'art 36 bis comma 1 del D.L. 223/2006 conv. In legge 248/2006.

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione

di regolarità contributiva di cui all'articolo 90 del decreto legislativo in data 9 aprile 2008, n. 81 ed allegato XVII. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate

Ai soggetti partecipanti si applicano le disposizioni degli art. 95 ss del DPR 554/1999 in quanto non espressamente abrogati dal Dlgs 163/2006, o espressamente richiamate (art. 253 comma 9 del Dlgs 163/2006).

Ai sensi dell' art. 37 del Dlgs 163/2006 i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono indicare fino in sede di offerta la percentuale di lavori svolta da ciascun componente il raggruppamento.

Per i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, per gli scavi archeologici e per quelli agricolo-forestali, e fermo restando quanto previsto dal regolamento generale in materia di esclusione dalle gare, le imprese per partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

I requisiti sono determinati e documentati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta.

Possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 altresì i soggetti qualificati ai sensi del combinato disposto dell'art 40 e dell' art. 253 comma 3 del Dlgs 163/2006.

Essi devono improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza.

ART. 8 OFFERTE

Il termine e le modalità di invio delle offerte sono fissati nel bando di gara secondo anche quanto indicato dall'art. 11 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006.

Ai sensi dell'art. 71, comma 2, del dPR n. 554/1999, l'offerta da presentare è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili,

gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Ai sensi dell'art. 86 comma 5 del decreto legislativo n. 163 in data 12 aprile 2006 le offerte sono correlate sin dalla presentazione delle giustificazioni di cui all'art. 87 comma 2, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara.

Nel caso di lavori aventi importo superiore a 150.000,00 all'offerta dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento del contributo dovuto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (www.autoritalavoripubblici.it) ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'importo indicato nella deliberazione del 10 gennaio 2007 (pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2007) dalla medesima Autorità.

Ai sensi dell'art. 3 della deliberazione del 10 gennaio 2007 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.

ART. 9 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il presente appalto sarà affidato ai sensi dell' art 81 del Decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante massimo ribasso percentuale sui prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari allegato.

Ai sensi dell'art. 86 comma 5 del decreto legislativo n. 163 in data 12 aprile 2006 le offerte sono correlate sin dalla presentazione delle giustificazioni di cui all'art. 87 comma 2, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara che saranno utilizzate per la valutazione della congruità dell'offerta e dell'anomalia nel caso tali verifiche occorressero.

Rilevato che le imprese individuate per essere invitate sono inferiori a dieci non si procederà ai sensi del combinato disposto degli articoli 122 comma 9 e 86 dello stesso Decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art 86 ed in conformità della deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori pubblici n. 4 del 26.10.1999.

Ai sensi dell'art. 81 e dell'art. 82 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 il contratto sarà stipulato a misura.

Si applica per quanto compatibile con la fattispecie in concreto la normativa di cui alla parte II, titolo I, capo III sezione V del citato del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006.

Ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art 81, comma 3 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 l'Amministrazione Comunale può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo appaltatore, il Comune di Scandicci può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, la stazione appaltante può procedere all'affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006, se l'importo dei lavori da completare è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006, ovvero nel rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza, se l'importo suddetto è inferiore alla soglia di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006. Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché i lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006.

ART. 10 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto avverrà nella forma pubblico-amministrativa anche con la forma della scrittura privata non autenticata da registrarsi in caso d'uso e deve avere luogo nei tempi e modalità di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006.

Prima della stipula del contratto l'appaltatore deve depositare ai sensi dell' art 3 del Capitolato Generale di Appalto apposito atto che indichi la persona autorizzata a riscuotere e quietanzare i corrispettivi dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 163 in data 12.04.2007 la stipulazione del contratto è altresì subordinata all'acquisizione della certificazione relativa alla regolarità

contributiva che le imprese aggiudicatarie sono obbligate a presentare alla stazione appaltante, a pena di revoca dell'aggiudicazione, come stabilito dall'Art. 2 del D.L. 210/02, convertito nella Legge n. 266/02.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti per l'affidamento dei lavori (art. 10 sexies L. 575/1965 come modificato dall'art. 7 L. 55/1990).

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.

Ai sensi dell'art. 71, comma 3, del d PR n. 554/99, prima della stipulazione del contratto l'appaltatore ed il responsabile unico del procedimento dovranno redigere un verbale relativamente al permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Qualora l'impresa aggiudicataria ritardi ingiustificatamente il deposito della documentazione richiesta tale da rendere impossibile la stipulazione del contratto o non si presenti nel giorno stabilito per la firma senza valida giustificazione, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di assegnare l'appalto all'Impresa seconda classificata, incamerando la cauzione preconstituita.

ART. 11 LAVORI A MISURA

Si precisa che i lavori sono di norma da valutarsi a misura, per l'importo complessivo posto a base d'asta di € .54.572,43, ai fini sia della facoltà dell'amministrazione di disporre le variazioni o addizioni di cui al DPR 145/00, sia delle variazioni quantitative che il Direttore dei lavori può disporre per risolvere aspetti di dettaglio, entro il limite del 10% dell'importo complessivo, in più o in meno, senza aumento dell'importo del contratto stipulato.

ART. 12 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste, per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà a concordare i nuovi prezzi, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore o da terzi.

Per la determinazione di nuovi prezzi verrà utilizzato di norma il Prezzario Regionale del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Toscana anno 2008 qualora debbano essere determinati nuovi prezzi per voci di lavoro non riportate nei suddetti prezzari, questi verranno determinati con metodo analitico in relazione al costo della manodopera ed al costo dei noli e dei materiali impiegati, applicando sul normale costo d'acquisto un ricarico come previsto dal D.P.R. 554 del 1999, art. 34 comma 2.

Il Direttore dei Lavori avrà l'obbligo di verificare la correttezza dell'analisi e dell'applicazione delle suddette percentuali di ricarico.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei in relazione ai lavori da eseguirsi e provvisti di tutti i necessari attrezzi. I mezzi di trasporto, le macchine operatrici e gli

attrezzi dati a noleggio dovranno essere sempre in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

ART. 13 QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Tutti i materiali da impiegare, in rapporto alla funzione cui sono destinati, dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246 sui prodotti da costruzione e dovranno corrispondere a quanto indicato nel progetto esecutivo, nell'Elenco dei Prezzi Unitari ed a quanto stabilito nel presente Capitolato speciale.

Ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a pie' d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme UNI, le norme CEI, le norme CNR, o di altri enti ufficiali, contenenti i requisiti minimi al di sotto dei quali e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell'elenco.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

A tale scopo, al momento dell'approvvigionamento dei materiali in cantiere, l'Appaltatore dovrà compilare un apposito registro, da sottoporre al visto della Direzione dei lavori, nel quale saranno annotati i materiali affluiti in cantiere, i materiali impiegati nei lavori e quelli allontanati, con il conseguente aggiornamento delle quantità.

Qualora si accerti che i materiali acquistati e posti in opera non siano corrispondenti alle caratteristiche prescritte e/o di cattiva qualità, il Direttore dei lavori ordinerà la demolizione e il rifacimento a spese e rischio dell'Appaltatore (art. 15 D.M. 145/00).

Le spese per l'accertamento e le verifiche che diano luogo a parere negativo sulla esecuzione di opere sono a carico dell'Appaltatore.

Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali migliori o con lavorazione più accurata, non avrà diritto ad aumento dei prezzi rispetto a quelli stabiliti per la categoria di lavoro prescritta.

L'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto possa dipendere dai materiali stessi.

ART. 14 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'offerta per l'esecuzione dei lavori sarà considerata impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione.

L'offerta è corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Ai sensi dell'art 113 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 al momento del contratto, l'aggiudicatario dovrà documentare l'avvenuta costituzione, di una garanzia fideiussoria (c.d. cauzione definitiva) del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria (c.d. cauzione definitiva) è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria (c.d. cauzione definitiva) determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'Amministrazione ha diritto di valersi della garanzia anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sul cantiere.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 129 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 e dell'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 in data 21.12.1999 l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, per il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa deve inoltre prevedere una garanzia volta ad assicurare la stazione appaltante per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa della polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori nel caso in cui il contratto non fosse ancora stipulato altrimenti almeno dieci giorni prima della stipulazione del contratto. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e devono essere conformi al Decreto Ministeriale n. 123 in data 12 marzo 2004 ove in vigore e nel rispetto di quanto indicato all'art 252 comma 6 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006.

Il massimale richiesto per la polizza per rischi di esecuzione dei lavori è inizialmente stabilito in € **55.250,24** cioè la base d'asta compreso gli oneri di sicurezza per danni a nuove opere (partita 1), in € **700.000,00** per danni a opere preesistenti (partita 2).

Ai sensi dell'art. 103, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 in data 21.12.1999, il massimale richiesto per la polizza responsabilità civile per danni a terzi è stabilito in € **500.000,00**.

ART. 15 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi degli articoli 40 comma 7) e 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 la cauzione provvisoria è ridotta del 50 % per le imprese in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

Ai sensi dell'art. 40 comma 7) del D. Lgs. 163/2006 la cauzione definitiva è ridotta del 50 % per le imprese in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

ART. 16 MODALITA' DI ESECUZIONE - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei tempi e delle fasi di lavorazione indicati nel Cronoprogramma, dei documenti e delle norme richiamate, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alla sicurezza e salute dei lavoratori.

Il cronoprogramma è eseguito in ottemperanza all'art. 90 comma 1 del decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008.

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore assume la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

Nel contratto d'appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, nonché le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, come disposto dall'art.3 del D.M.145/00 e deve essere garantita la presenza sul luogo di lavoro per tutta la durata degli stessi, dell'appaltatore o di un suo rappresentante, con le conseguenze eventuali di cui all'art.4 del D.M. citato.

Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di ogni altro impegno, assumendo i conseguenti oneri.

L'aggiudicatario risponderà pienamente per danni alle persone od alle cose che potranno derivare per fatto proprio o dei suoi dipendenti nell'espletamento del servizio, tenendo quindi sollevata e indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa al riguardo. Gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore.

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori e dei terzi, anche in osservanza delle norme di prevenzione infortuni, della normativa su sicurezza e salute dei lavoratori, ed ogni responsabilità nel caso di infortuni ricadrà, pertanto, sull'appaltatore, restandone completamente sollevata l'Amministrazione appaltante.

ART. 17 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori appaltati.

La violazione del divieto, fatta salva ogni diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire, a sue spese, i lavori eseguiti in

difformità, fermo restando che in nessun caso egli potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Ai sensi dell'art. 205 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti dall'articolo 132 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006, su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l'importo complessivo contrattuale.

Il responsabile del procedimento, può, altresì disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante, per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme.

Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 132 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori (per una o più categorie e da una fino alla sommatoria delle voci di computo o delle lavorazioni) in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, nel limite di un quinto dell'importo di contratto (da calcolarsi sulla sommatoria di tutti gli importi) e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo secondo quanto previsto dall'art. 12 D.M. 145/00.

Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in progetto si seguiranno le disposizioni di cui all'art. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto, e agli art. 134 e 135 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 in data 21.12.1999, in quanto non espressamente abrogati dal dlgs 163/2006.

ART. 18 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

I subappalti sono disciplinati ai sensi delle vigenti leggi ed, in particolare, dall'art. 118 del dlgs 163/2006, e dall'art. 141 del DPR 554/99.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in

opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

E' vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente.

L' appaltatore sarà inoltre obbligato a subappaltare (indicandole fin dalla partecipazione alla gara) tutte quelle lavorazioni che in forza di specifiche normative (es: legge 46/1990) devono essere eseguite da imprese con specifiche abilitazioni qualora l' impresa non sia in possesso di tali abilitazioni.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

Ai sensi dell'art. 21 della legge n. 646 in data 13.09.1982 il contratto di sub appalto è sottoposto all'autorizzazione da parte della stazione Appaltante.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. I termini di cui sopra si intendono tuttavia sospesi qualora l'appaltatore od il subappaltatore non provvedano alla consegna della documentazione necessaria al fine del rilascio dell'autorizzazione.

- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del dlgs 163/2006;

4) che non sussista, nei confronti del sub appaltante o del cottimista, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 575/1965 e successive modificazioni. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.»;

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati in continuo aggiornamento i dati di tutte le imprese subappaltatrici ed i dati indicati dal comma 2 punto 3 dell'art. 118 del Decreto Legislativo 163 in data 12.04.2006 e s.m.i.

c) L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

d) L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante (nella persona del Direttore dei lavori o per quanto di competenza nella persona del coordinatore per la sicurezza che conservano tale documentazione) prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, la dichiarazione in ordine all' organico medio annuo destinato al lavoro in oggetto, la certificazione di regolarità contributiva (DURC), la dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle OO.SS. applicato ai lavoratori dipendenti, nonché copia dei piani di sicurezza di cui all'art 131 del dlgs 163/2006. L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto salve le prescrizioni dell'art 118 del dlgs 163/2006 e dell' art 141 del DPR 554/1999 in quanto non abrogato da suddetto dlgs 163/2006.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 5, del d.lvo n.81/2008 il contratto di sub appalto condizionato all'approvazione della stazione appaltante dovrà contenere l'indicazione dell'importo degli oneri di sicurezza riferiti alle lavorazioni oggetto del sub appalto e la categoria delle lavorazioni esclusivamente indicate secondo il DPR n. 34 del 2000.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione della ritenuta dello 0,5% effettuata.

Si applicano le disposizioni dell'art. 35, comma 28 e seguenti , D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dall'art1 della Legge 4 agosto 2006 n. 248, per quanto applicabili

Ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008 e dell'allegato XVII Le imprese subappaltatrici per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dovranno depositare presso questa stazione appaltante i seguenti documenti :

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008;
- c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

- e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
- f) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008;
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008;
- i) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
- l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 dal decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008;

ART. 19 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 il contratto non può essere ceduto a pena di nullità facendo salvo quanto stabilito dall'art. 116 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006.

E' ammessa la cessione dei crediti eseguita nel rispetto dei limiti soggettivi, ed oggettivi, con le modalità e forme indicate dall'art. 117 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 e dalla legge n. 52 in data 21.02.1991.

Ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 nel caso in cui i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero i soggetti risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice.

ART. 20 CONSEGNA DEI LAVORI - SOSPENSIONE PARZIALE DEI LAVORI

Dopo la stipulazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione, il Responsabile del procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna degli stessi che dovrà essere comunque effettuata entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

La consegna avverrà sul luogo dei lavori nel giorno ed ora stabiliti dall'Amministrazione e comunicati al Direttore dei Lavori ed all'Appaltatore con almeno otto giorni di anticipo.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere, e ai danni diretti e indiretti a persone o cose, grava interamente sull'Appaltatore.

E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, secondo le prescrizioni e con le modalità ed i limiti stabiliti dal DPR 554/1999 con particolare riferimento all'art 133, e dal DM 145/2000, con particolare riferimento agli articoli 24 e 25.

Qualora ricorrano circostanze non prevedibili a carattere speciale che impediscano in via temporanea la prosecuzione dei lavori in modo utile ed a regola d'arte, il Direttore dei lavori ne potrà ordinare la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità, anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Ove, successivamente alla consegna dei lavori, insorgessero, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impedissero parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvederà alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale

Qualunque sia la causa della sospensione, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo e la durata della sospensione non verrà considerata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori stessi.

ART. 21 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'appaltatore è tenuto a presentare al Direttore dei lavori, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, per il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione, un programma esecutivo dal quale siano deducibili modalità e tempi secondo i quali egli intenda eseguire i lavori nel rispetto del cronoprogramma, redatto in ottemperanza all'art. 90 comma 1 del decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008, e dei termini di corresponsione degli stati di avanzamento precisati nel presente documento e di ultimazione dei lavori precisato nel presente documento, onde consentire la verifica in corso d'opera del regolare svolgimento dei lavori e del rispetto delle scadenze contrattuali.

Nella predisposizione del programma di esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà considerare la presenza di altri lavori già previsti assegnati ad esecutori diversi dall'Appaltatore o quelli che la stazione appaltante vorrà realizzare in corso d'opera, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente .

Il Direttore dei Lavori provvederà al controllo della attendibilità del programma dei lavori ed alla relativa approvazione mediante l'apposizione di un visto ed avrà inoltre il compito di verificare in corso d'opera il suo regolare svolgimento ed il rispetto delle scadenze.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non imputabili a responsabilità dell'Appaltatore, ovvero quando sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza in ottemperanza all'art. 92, comma 1 lettera e) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 il programma dei lavori verrà aggiornato in relazione all'eventuale posticipazione della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere

approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

ART. 22 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l'Ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista oppure presso gli uffici di una società legalmente riconosciuta dallo stesso Comune.

Ogni comunicazione, via fax o tramite lettera anche con raccomandata con ricevuta di ritorno, ed ogni notifica eseguita in nome e per conto del Comune di Scandicci saranno effettuate presso il domicilio eletto.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante . Prima della stipula del contratto l' appaltatore deve depositare ai sensi dell' art 3 del Capitolato Generale di Appalto apposito atto che indichi la persona autorizzata a riscuotere e quietanzare i corrispettivi dell' appalto. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Faranno carico all'Appaltatore, senza dare luogo ad alcun compenso aggiuntivo, in quanto compresi nel prezzo dei lavori, gli Oneri di cui all'Art. 5 del Capitolato Generale d'Appalto Lavori Pubblici D.M. 145/00, oltre a tutte le spese necessarie alla realizzazione del cantiere compresa la recinzione, la cartellonistica e gli oneri relativi alla esecuzione di tutte le opere di finitura e completamento eventualmente occorrenti.

Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'Appaltatore è obbligato ad osservare, oltre alle norme previste in materia di sicurezza dalla normativa vigente, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato. Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.

Il Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art. 26, commi 2 e 3 del Regolamento di Qualificazione Esecutori LL.PP. (Regolamento di Qualificazione) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a propria cura e spesa, ad osservare le prescrizioni particolari sotto elencate relative alla circostanza che i lavori da eseguire riguardano un tratto di viabilità cittadina di cui dovrà essere consentita la utilizzazione da parte del pubblico durante l'esecuzione dei lavori stessi, assicurando la massima sicurezza ed il minimo disagio per la cittadinanza, senza che ciò possa dar luogo a compensi aggiuntivi di qualsiasi tipo, poiché nella formulazione dei prezzi Unitari di Elenco è già stato tenuto conto degli oneri derivanti dai sottoindicati oneri e prescrizioni, di cui l'appaltatore ha tenuto conto nella formulazione della propria offerta.

Obblighi e prescrizioni particolari a carico dell'Appaltatore:

- 1) La nomina, prima dell'inizio dei Lavori, del Direttore di Cantiere e la comunicazione del nominativo al Direttore dei Lavori ed alla Stazione Appaltante.
- 2) Obbligo per l'appaltatore, a richiesta e secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, di mettere a disposizione il proprio cantiere, senza pretendere alcun compenso, alle ditte diverse da quella dell'Appaltatore aggiudicatarie di lavori già previsti o di altri lavori che la stazione appaltante dovesse affidare in un momento successivo.
- 3) Realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori;
- 4) La pulizia dei locali e la messa in pristino di tutti gli elementi esistenti (cassette elettriche, coperchi di punti di derivazione etc) resi necessari per l'esecuzione delle opere;

- 5) La fornitura alla Direzione dei lavori e alla Commissione di collaudo di manodopera e strumenti e materiali necessari per rilevare le operazioni di collaudo, oltre all'apprestamento di adeguato ufficio di cantiere per la Direzione lavori, dovrà inoltre far fronte, parimenti a proprie spese, alle eventuali prove e controlli disposti dal collaudatore sia in corso d'opera che finali ;
- 7) La fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di una tabella con indicazione dei lavori che verranno eseguiti e del relativo importo, dell'Impresa aggiudicataria, del responsabile unico del Procedimento, dei progettisti delle opere e della sicurezza, dell'ufficio direzione lavori, del coordinatore della sicurezza, della direzione e assistenza del cantiere, dei termini contrattuali di inizio e fine lavori, delle eventuali imprese subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo da sottoporre all'approvazione preventiva della Direzione Lavori.
- 8) Le pratiche relative alle disposizioni inerenti l'esposizione al rumore previste dal D.P.C.M. 1/3/91 e dal "Regolamento per l'applicazione dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" del Comune di Scandicci
- 9) La fornitura di documentazione fotografica attestante le fasi di realizzazione degli elementi di arredo costituita da almeno 50 fotografie (cinquanta) in formato digitale ;
- 10) Ad ultimazione dei lavori competono ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, i seguenti ulteriori adempimenti:
- la consegna delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali, ai sensi del decreto 37/2008, nel numero di copie richieste dagli Enti preposti al controllo;
 - la redazione di progetti, calcoli, relazioni, disegni e qualunque altro elaborato necessario per ottenere tutte le licenze, approvazioni, autorizzazioni e collaudi da parte dei competenti enti di controllo (Comune, ASL, VV.FF, ISPESL, ENEL, TELECOM, Ministeri, ecc.). Sarà cura del Direttore dei Lavori indicare l'opportunità e l'obbligo di rivolgersi a tali enti.
- 11) La predisposizione di tutta la documentazione necessaria per la richiesta, da parte del Responsabile del Procedimento, del certificato di agibilità delle opere.
- 12) La consegna all'Ente Appaltante, a lavori conclusi e prima della emissione del Certificato di ultimazione dei lavori, dei disegni, aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere edili, alle strutture ed agli impianti realizzati, con l'indicazione del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature, componenti e materiali installati se necessario. Tale documentazione finale dovrà essere fornita anche su supporti informatici (Autocad) in base alle specifiche che saranno fornite dall'Ente Appaltante.
- 13) La consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti e attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalità di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione.

14) La presenza di esperti, all'atto della consegna dei lavori ultimati, per l'assistenza all'avvio degli impianti, a discrezione del Direttore dei lavori;

15) L'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'emissione del certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la presa in consegna anticipata da parte dell'Appaltante, nonché la gratuita manutenzione per tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino alla emissione del certificato di collaudo delle opere eseguite.

16) La apposizione e mantenimento per tutta la durata dei lavori della segnaletica regolamentare di cantiere con obbligo per l'Appaltatore che tale segnaletica sia realizzata in conformità delle disposizioni contenute nel "Disciplinare sulla Segnaletica Temporanea di Cantiere" pubblicato nel Supplemento Straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26/09/2002.

Tale obbligo comprende anche il nolo, montaggio e mantenimento, per tutto il periodo necessario, di eventuali impianti semaforici stradali provvisori.

17) La esecuzione dei prelievi dei campioni dei materiali utilizzati nella esecuzione delle opere oggetto di appalto, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e/o secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, la conservazione dei campioni stessi e l'invio degli stessi ai laboratori indicati dalla Direzione dei Lavori per la esecuzione delle prove di idoneità sui campioni medesimi.

18) per lo smaltimento di rifiuti ordinari o speciali presso discariche autorizzate eseguito da ditte abilitate al trattamento dello specifico rifiuto, compresa ogni connessa pratica amministrativa, il tutto secondo quanto previsto dalla normativa vigente con particolare riferimento al dlgs 257/2006 ed ad ogni altra norma particolare che imponga specifici adempimenti o abilitazioni per il trattamento, e smaltimento di particolari materiali e rifiuti

19) dovranno rispettare le prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 81/08;

20) Ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1° settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al l'art. 6, comma 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi

compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1 della legge 123 in data 03 agosto 2007.

21) Ai sensi dell'art. 99, comma 2 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 l'impresa aggiudicataria è obbligata a tenere affissa copia della notifica preliminare di cui al medesimo articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in maniera visibile presso il cantiere ed è altresì obbligata a custodirla a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

22) il nominativo del coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori deve essere indicato nel cartello di cantiere facendo salvo l'obbligo di adeguamento del cartellone nel caso di sostituzione del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

23) Ai sensi dell'art. 101 comma 2, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria è obbligata a trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

24) Ai sensi dell'art. 101 comma 3, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice è obbligata a trasmettere il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

25) dovrà comunicare il nome del direttore di cantiere.

26) Ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008 ed in virtù di quanto indicato nell'allegato XVII al decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008 le imprese dovranno esibire ai fini della verifica dell'idoneità tecnica professionale i seguenti documenti :

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008;

c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisorie

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario

f) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008;

h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008;

i) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 dal decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008;

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008 di macchine, attrezzature e opere provvisorie

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008;

e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

3. Le imprese subappaltatrici ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale dovranno depositare presso questa stazione appaltante i seguenti documenti :

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008;

c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisorie

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario

f) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008;

h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008;

i) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 dal decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008;

ART. 23 PRESCRIZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è inoltre obbligato ad osservare e porre in essere le seguenti prescrizioni nella esecuzione dei lavori appaltati, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, in quanto i relativi oneri sono compresi nei prezzi di appalto:

- 1) Per consentire l'accesso nell'area di deposito dei manufatti si specifica che dovrà essere utilizzato solo autocarro di dimensioni e portata non superiore al modello tipo Daily, e previo accordo con la direzione dei lavori;
- 2) Con riferimento alla prescrizione fondamentale di cui al punto precedente, le attività di cantiere dovranno essere organizzate in modo da ridurre al minimo le emissioni di polveri, di rumori e di vibrazioni. A tal fine, per mitigare possibili impatti, dovranno essere adottate adeguati provvedimenti (bagnature delle superfici delle aree di cantiere per bloccare le polveri superficiali, utilizzo di mezzi meccanici con i più alti requisiti in materia di inquinamento acustico e di emissioni di gas di scarico).
- 3) L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di eseguire e mantenere la pulizia accurata degli ambienti in cui opererà;
- 4) E' fatto obbligo all'impresa comunicare tempestivamente la data di approvazione del lo Stato di Avanzamento necessaria per la richiesta del citato documento di regolarità contributiva.
- 5) Si specifica che in occasione della consegna dei lavori questa Stazione Appaltante consegnerà all'impresa esecutrice n. 2 (due) prese microfoniche con relativi cavi e n. 1 (una) torretta a scomparsa da montare in uno dei tavoli mobili a carico dell'impresa esecutrice come da progetto.
- 6) L'impresa esecutrice dovrà concordare con la direzione dei lavori il giorno in cui effettuerà gli interventi sul quadro elettrico che ospiterà il pulsante di comando del rullo che oscura l'infilso previsto in gara.
- 7) Al fine di consentire una corretta verifica delle fasi costruttive dei manufatti l'impresa è tenuta a concordare con la direzione dei lavori almeno n. 2 (due) visite presso il laboratorio, delle quali una prima dell'assemblaggio dei pannelli multistrato e l'altra prima della posa del rivestimento in Corian o LG HI – Max

ART. 24 STRUTTURE ED IMPIANTI

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata l'appaltatore, in conformità di quanto dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:

- di aver preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture, delle finiture e degli impianti con i relativi calcoli giustificativi e della sua integrale attuabilità;
- di aver formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre il corrispettivo;

- di avere fatto propri calcoli e progetti esecutivi di strutture e impianti e di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nella esecuzione delle opere appaltate ed i maggiori oneri che dovessero derivare da eventuali integrazioni da inserire negli elaborati esecutivi di cantiere.

ART. 25 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei lavori, in base alla contabilità delle opere eseguite, redatta in contraddittorio con il rappresentante dell'appaltatore da questi designato, provvederà alla redazione di un unico Stato di Avanzamento dei lavori (S.a.l.) ad ultimazione dei lavori .

Nella documentazione relativa allo stato di avanzamento dovranno essere riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite dall'inizio dei lavori fino alla redazione dello stesso.

Quando le lavorazioni o somministrazioni si giustificano per la loro natura con fatture di acquisto di immediato riscontro e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente compilati e sottoscritti dall'appaltatore, lo stato di avanzamento potrà essere redatto, sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori, anche in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza dovrà risultare dallo stato di avanzamento mediante opportuna annotazione.

Sulla base degli stati d'avanzamento, il Responsabile del procedimento, a sua completa discrezione, provvederà a redigere i certificati di pagamento corrispondenti ai relativi acconti nel più breve tempo possibile.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata come segue:

- a)** per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, applicando all' importo dei medesimi la percentuale corrispondente agli oneri per la sicurezza,
- b)** per quanto concerne le opere a misura, trattandosi di aggiudicazione con il metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari, applicando alle quantità eseguite i prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari ridotti della percentuale di ribasso offerta dall'Appaltatore risultante dal contratto, in relazione alla quale gli è stato aggiudicato l'appalto.

La liquidazione delle fatture inerenti ai certificati di pagamento dei singoli stati di avanzamento sarà effettuata con determinazioni dirigenziali previa approvazione dello stato di avanzamento relativo e previo rilascio positivo del documento di regolarità contributiva.

E' fatto obbligo all'impresa comunicare tempestivamente la data di approvazione dello Stato di Avanzamento necessaria per la richiesta del citato documento di regolarità contributiva.

Redatto il certificato di ultimazione dei lavori con le modalità previste dagli artt. 173, 174, 175 del DPR 554/1999 dal direttore dei lavori si procederà alla pubblicazione di un avviso ai creditori con le modalità prescritte dall'art 189 del dpr 554/1999 e solo dopo si provvederà al pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, dopo la emissione del certificato di collaudo provvisorio, fermo restando quanto disposto circa la responsabilità biennale e decennale dell'esecutore.

Si procederà, altresì, allo svincolo delle ritenute dello 0,50 % a garanzia dell'osservanza da parte dell'appaltatore delle prescrizioni normative in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall' art 102 del DPR 554/1999 e dovrà essere conforme agli schemi approvati con il D.M. del Ministero Attività Produttive n°123 del 12/03/2004.

ART. 26 PREZZI UNITARI PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE A MISURA

I prezzi unitari per i lavori a misura compresi nell'appalto, compensano:

- a) per i materiali : ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, in modo da renderli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro e nelle quantità necessarie a dare completa realizzazione al progetto esecutivo;
- b) per gli operai e mezzi d'opera : ogni spesa per la fornitura di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni, eventuali spese di trasferta, di soggiorno, ecc.;
- c) per i noli : ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti all'uso in piena efficienza;
- d) per i lavori : tutte le spese per i mezzi d'opera, la manodopera, le assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, le indennità di cava, di passaggio, di deposito, di occupazione temporanea o diversa, i mezzi d'opera provvisori, nessuno escluso, i carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa e quanto altro occorra per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte, intendendosi nel prezzo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente descritti e richiamati nei vari articoli del presente Capitolato Speciale di Appalto;

I prezzi dell'"Elenco Prezzi" allegato si intendono completi di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni indicati nel presente Capitolato Speciale di Appalto e nei documenti ed elaborati che costituiscono il progetto esecutivo.

I prezzi medesimi, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato si intendono convenuti dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e rimangono fissi ed invariabili.

ART. 27 PREZZO CHIUSO - REVISIONE PREZZI

Per i lavori pubblici affidati non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

Per i lavori di cui al precedente capoverso si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno

intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

In deroga a quanto previsto dai precedenti capoversi, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione si applica la normativa di cui all'art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 2006 come derogata dal decreto legge n. 162 in data 23 ottobre 2008 convertito in legge.

ART. 28 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALI IN CASO DI RITARDO

I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati entro e non oltre **59 (cinquantanove)** giorni naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data di consegna degli stessi, ed il loro andamento dovrà seguire le fasi ed i tempi di ciascuna di esse indicati nel Cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo.

Il cronoprogramma è eseguito in ottemperanza all'art. 90 comma 1 del decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008.

Non potranno costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione, secondo il relativo programma di esecuzione redatto dall'appaltatore,:

- 1) il ritardo nell'apprestare il cantiere e nell'allacciamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- 2) l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
- 3) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori, ai fini dell'approvazione del subappalto;
- 4) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra appaltatore e maestranze.

Ai sensi dell'art 133 comma 9 del dlgs 163/2006 il ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore comporta l'applicazione di penali secondo le prescrizioni e con le modalità ed i limiti stabiliti dal DPR 554/1999 con particolare riferimento all'art 117, e dal DM 145/2000, con particolare riferimento all'articolo 22.

Per ogni giorno naturale di ritardo nell'ultimazione dei lavori oggetto dell'appalto, il Responsabile del procedimento applica all'appaltatore, a titolo di penale, una decurtazione pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, per un totale comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo totale netto di contratto. Ove venga superato il limite del 10% delle penali il Responsabile del Procedimento promuove la procedura per la risoluzione del contratto.

Il tempo per la ultimazione dei lavori è stato calcolato tenendo presente il normale andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori. Il tempo per l' impianto del cantiere è stato già conteggiato nel termine di ultimazione dei lavori, nonché i tempi di allacciamento alle reti

tecnologiche, per l'ottenimento di autorizzazioni, nulla osta, permessi o atti o provvedimenti comunque denominati per l'esecuzione dei lavori.

ART. 29 PROROGHE

L'appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non fosse in grado di ultimare i lavori nel termine di cui all'Art. 28, può richiederne la proroga con le modalità ed i limiti stabiliti dal DPR 554/1999, e dal DM 145/2000, con particolare riferimento all'articolo 26.

Non sono concesse proroghe che non siano giustificate da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili, stanti le disposizioni contenute nel precedente articolo in relazione alla essenzialità del termine di consegna delle opere ultimate.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale.

In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ART. 30 ULTIMAZIONE DEI LAVORI - GRATUITA MANUTENZIONE – COLLAUDO

L'ultimazione dei lavori, in conformità a quanto previsto all'art. 21, comma 2 del D.M. 145/00 e dall'art 172 del decreto del Presidente della Repubblica n 554/1999, dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'appaltatore al Direttore dei lavori dell'appaltante, il quale provvederà ad effettuare, previa formale convocazione dell'appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio.

In caso di verifica positiva, sarà redatto un apposito certificato in duplice originale, sottoscritto anche dall'appaltatore o da suo rappresentante, da trasmettere successivamente al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma.

Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore redige il conto finale e lo trasmette al Responsabile del procedimento, unitamente alla propria relazione.

Il conto finale dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'appaltatore o da suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di cui all'art.174 DPR 554/99, entro 10 giorni dall'invito che il Responsabile del procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.

Il conto finale verrà trasmesso, nei successivi 60 giorni, all'organo di collaudo a cura dello stesso Responsabile del procedimento, unitamente alla propria relazione finale ed alla documentazione di cui all'art. 175 del richiamato DPR 554/99.

Le operazioni di collaudo dovranno concludersi entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo inadempienze dell'Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e salvi altresì gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo ai sensi dell'art. 192 del DPR 554/99.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera e, salvo quanto disposto dall'art.1669 C.C., l'appaltatore risponderà per difformità e vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

I lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio dell'appaltante, alla cui esecuzione l'appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono eseguiti direttamente dall'appaltante stesso, con addebito della relativa spesa all'appaltatore inadempiente.

Successivamente all' emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione l' opera sarà – qualora possibile – presa in consegna dall' amministrazione.

L' amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la consegna anticipata ai sensi dell' art 200 del DPR 554/1999

ART. 31 TUTELA DEI LAVORATORI

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Ministeriale n. 145 in data 19.04.2000 tutte le imprese operanti nel cantiere devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori risultante dallo Stato Avanzamento Lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Ministeriale n. 145 in data 19.04.2000 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. I pagamenti di cui si tratta fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si

eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

La violazione delle norme indicate nel presente articolo è considerata grave inadempimento contrattuale e legittima l'Amministrazione Comunale alla risoluzione del contratto di appalto o alla revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 38 comma 3 , del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 ed ai sensi dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008 l'aggiudicatario e per suo tramite il sub appaltatore dovrà consegnare entro 30 giorni dall'aggiudicazione/ affidamento un Documento unico di regolarità contributiva valido, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS all'INAIL ed alle casse edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

Ai sensi dell'art. 131 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 l'appaltatore dovrà depositare presso il Comune di Scandicci un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento senza che ciò possa dar luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti o offerti e nel rispetto delle prescrizioni appresso descritte..

Ai sensi dell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 in data 21 dicembre 1999 l'Amministrazione Comunale escute la garanzia definitiva di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 per il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti anche dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi , delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere.

Il DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi) ove necessario e redatto nei casi di cui all'art. 3 della legge n. 123 in data 03 agosto 2007 potrà essere aggiornato, anche su istanza dell'esecutori del contratto, nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del progetto nel caso di modifiche tecniche, logistiche organizzative incidenti sulle modalità realizzative . Il DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi) redatto nei casi di cui all'art. 3 della legge n. 123 in data 03 agosto 2007 potrà inoltre essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione a seguito di valutazione del committente.

ART. 32 DIFETTI DI COSTRUZIONE E DANNI DA FORZA MAGGIORE

La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti utilizzati nella costruzione, o funzionalmente collegati ad essa, si estenderà per 10 anni dalla data della consegna e comprenderà in ogni caso, a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo

recupero della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (DPR 24.5.88 n. 224).

L'appaltatore è obbligato a demolire e ricostruire a sue spese le opere ed impianti che il Direttore dei lavori avesse accertato eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Qualora si verificassero danni ai lavori causati da forza maggiore, questi dovranno essere denunciati alla Direzione lavori, a pena di decadenza da ogni diritto o compenso, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 33 PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore, ed in generale tutte le imprese presenti sul cantiere, quale che sia il loro ruolo, subappaltatori, subcontraenti, lavoratori autonomi, sono tenuti alla rigorosa osservanza di tutte le norme di carattere generale, speciale ed anche tecnico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, anche indicate nel presente capitolato sono altresì obbligate ad adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza senza che ciò possa dar luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti o offerti. Ai sensi dell'art.90 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 la durata dei lavori e le eventuali fasi di lavorazioni sono previste nei documenti costituenti il progetto di cui si tratta.

Ai sensi dell'art. 4, 131 e 253 comma 23 del Decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'aggiudicatore redige e consegna alla stazione appaltante a pena di nullità del contratto:

a) un piano sostitutivo di sicurezza senza che ciò possa dar luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti o offerti.;

b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento senza che ciò possa dar luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti o offerti.

I piani di sicurezza dovranno rispondere ai contenuti minimi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 222 del 2003.

Ai sensi dell'art. 131 del Decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 il piano operativo di sicurezza forma parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

Ai sensi dell'art. 118 comma 7 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 i piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori e dei terzi, anche in osservanza delle norme di prevenzione infortuni, della normativa su sicurezza e salute dei lavoratori, ed ogni responsabilità nel caso di infortuni ricadrà, pertanto, sull'appaltatore, restandone completamente sollevata l'Amministrazione appaltante.

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 131 comma 3 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 le gravi o ripetute violazioni dei piani indicati dal medesimo art. 131 decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

ART. 34 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore, o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori, o per inadempimento di contratti di cottimo, si applicheranno gli art. 135, 136, 137 del dlgs 163/2006. I provvedimenti a seguito della risoluzione del contratto sono regolati dall'art 138 e 139 del dlgs 163/2006. Nel caso di risoluzione del contratto l'amministrazione si riserva la facoltà di affidare l'appalto applicando quanto prescritto dall'art 140 del dlgs 163/2006.

Ai sensi dell'art. 131 comma 3 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 le gravi o ripetute violazioni dei piani indicati dal medesimo art. 131 decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

La stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con le modalità previste dall' art 134 del decreto legislativo n. 163 in data 15.04.2006

ART. 35 CONTROVERSIE

Saranno regolate in ottemperanza alla parte 4 ^ (art. 239 e ss) del decreto legislativo n. 163 in data 152.04.2006

ART. 36 SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 8 DM 145/00, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto d'appalto (spese di bollo, copie del contratto, dei documenti e disegni di progetto, ecc) ed ogni altro onere tributario.

A carico esclusivo dell'appaltatore restano anche le imposte ed in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto che risultavano contrattualmente a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'appaltante.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, le spese per il conseguimento di tutte le autorizzazioni relative all'impianto ed esercizio di cantiere e le spese per l'esecuzione delle campionature, ove necessarie e richieste.

L'imposta sul valore aggiunto risultante dalle fatture emesse dall'appaltatore è posta a carico dell'Ente appaltante, come per legge.

ART. 37 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'aggiudicatario, in quanto collaboratore esterno del soggetto pubblico, è vincolato ad utilizzare i dati personali per le sole finalità perseguite dall'Amministrazione, in base al particolare regime previsto per quest'ultima.

Allo scopo, l'aggiudicatario tratta dati personali anche al di fuori della struttura pubblica, ma nell'ambito di un'attività che ricade nella sfera di titolarità dell'amministrazione stessa.

L'aggiudicatario, dal momento dell'assegnazione, assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati (ai sensi del D.Lgs. 196/03), impegnandosi a svolgere gli adempimenti ad esso connessi.

Art. 38 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE E SPECIFICHE TECNICHE

Non sono previste condizioni particolari di esecuzione del contratto ai sensi dell'art 69 del dlgs 163/2006. Ai sensi dell'art. 68 del dlgs 163/2006 le specifiche tecniche richieste sono desumibili dai capitolati speciali tecnici prestazionali o dagli altri elaborati di progetto. Ciascun riferimento ai sensi dell'art 68 comma 3 lett a) del dlgs 163/2006 deve intendersi "o per equivalente".

In relazione al comma 10 dell'art 68 del dlgs 163/2006 la presunzione di conformità alle specifiche tecniche richieste di prodotti muniti di ecoetichettatura è eventualmente precisata nei capitolati speciali tecnici prestazionali o negli altri elaborati di progetto

Ai sensi del comma 13 dell'art 68 del dlgs 163/2006 le specifiche tecniche contenute nei capitolati speciali tecnici prestazionali o dagli altri elaborati di progetto che menzionino una

fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare o un marchio, un brevetto, un tipo ,un'origine o una produzione specifica devono intendersi "o per equivalente", salvo il caso in cui la specifica menzione sia giustificata dalla stessa natura e oggetto dell'appalto, oppure una sola impresa possa offrire le opere servizi o forniture specificate.

ART. 39 DISPOSIZIONI FINALI E CONCLUSIVE

Eventuali modifiche al presente Capitolato speciale non saranno ammissibili se non saranno state concordate tra le parti nel rispetto delle norme vigenti in materia e se non saranno state espressamente e preventivamente approvate dalla Giunta Comunale.

Le prestazioni di cui al presente atto sono soggette a Iva.

Ai fini della registrazione, vengono invocati i benefici di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 e successive modificazioni.

CAPITOLATO TECNICO
INDICE

pag.

1	Elenco elementi e/o interventi	39
2	Necessità e prescrizioni	40
3	Descrizione tecnica degli interventi	40
3.1	<i>Arredi mobili: i box</i>	41
3.1.1	<i>Box_ struttura</i>	41
3.1.2	<i>Box_ rivestimento in multistrato</i>	42
3.1.3	<i>Box_ finitura con DUPONT CORIAN o LG HI MACS</i>	43
3.1.4	<i>Box_ installazione maniglie in acciaio inox satinato.</i>	43
3.2	<i>Arredi mobili: i tavoli</i>	43
3.2.1	<i>Box_ struttura</i>	44
3.2.2	<i>Box_ rivestimento in multistrato</i>	45
3.2.3	<i>Box_ finitura con DUPONT CORIAN o LG HI MACS</i>	46
3.3	<i>Segnaletica a terra per la Sala Conferenze</i>	47
3.4	<i>Installazione tenda a rullo su finestra Sala Conferenze</i>	47
3.5	<i>Verniciatura armadi metallici</i>	48

CAPITOLATO TECNICO

1 Elenco elementi e/o interventi

Il presente capitolato descrive nel dettaglio i seguenti elementi e/o interventi:

- Il **tavolo da conferenza**, diviso in due moduli dotati di ruote proprio per aumentare la facilità di movimentazione nel caso in cui la Sala venga usata per attività diverse da conferenze e meetings.
- I **box porta-sedie** sono elementi che rendono possibili lo **stoccaggio delle sedie e il loro trasporto** dalla Sala Conferenze alla Sala Accoglienza, passando per il locale d'ingresso.

Sia i box porta-sedie che i due tavoli da conferenza sono rivestiti in polimetil-metacrilato addizionato a sostanze minerali, tipo **DUPONT CORIAN SOLID SURFACE MATERIAL** o **LG HI-MACS**. Non saranno ammessi altri tipi di rivestimento oltre a DUPONT CORIAN o LG HI MACS.

- La **segnaletica a terra** nella Sala Conferenze, in **film di vinile adesivo** spessore 70 µm, tipo **ORACAL 651 Intermediate Cal** o **MACTAC MACal8300pro** ha il fine di agevolare la ri-posizionatura delle sedie una volta rimosse.

Il film di vinile deve essere spalmato con un adesivo acrilico permanente ed offrire stabilità dimensionale, taglio e sfido eccellenti, nonché assicurare durata decennale in interni. Il disegno e la posizionatura degli elementi grafici a terra è riportata negli elaborati grafici allegati.

- Una **tenda a rullo motorizzato** con guide da applicare sulla finestra posta sulla parete di fondo della Sala Conferenza, opposta al portone d'ingresso. I colori e la struttura della tenda devono mimetizzarsi il più possibile con l'infisso, che risulta rivestito in rame. Il tutto dovrà essere collegato alla rete elettrica esistente.
- La **tinteggiatura** di due armadi metallici che contengono quadri elettrici con uno smalto che riprenda il colore delle pareti, o con altro colore da concordare con la DL.

2 **Necessità e prescrizioni**

Come requisito essenziale, per ragioni di uniformità e di spazi disponibili, il dimensionamento dei vari oggetti deve corrispondere precisamente alle misure riportate nei disegni esecutivi allegati, soprattutto per quanto riguarda gli ingombri esterni ed interni dei box porta-sedie.

Tutti i materiali impiegati per la realizzazione degli arredi descritti nella presente relazione dovranno essere di prima qualità, privi di difetti intrinseci e adeguati ognuno all'uso a cui sono destinati, certificati secondo le normative vigenti.

In particolare la superficie del rivestimento esterno, realizzata in DUPONT CORIAN o LG HI MACS, dovrà risultare del tutto continua, priva di giunzioni, sigillature, segni di incollaggi o ammaccature.

Gli adesivi per incollare le lastre di CORIAN o di HI-MACS al multistrato devono essere quelli consigliati dalle rispettive case madri, e comunque devono essere autoestinguenti.

Tutte le parti strutturali degli arredi di seguito descritti sono realizzate in scatolari o tubolari di **acciaio inox 304** di diversa dimensione e spessore, saldati tra loro con saldatura ad arco voltaico e riporto di materiale. Per questo, nel seguito di questa relazione, usando i termini "acciaio" e "saldatura" ci si riferisce sempre e solo a questo tipo di acciaio e a questo tipo di saldatura, quando non diversamente specificato.

La ditta appaltatrice dovrà utilizzare ogni accorgimento per rendere la struttura perfettamente rigida e solidale, comprese staffe e flange per aumentare le superfici di contatto tra le parti ove necessario.

Tutti i prodotti utilizzati per la realizzazione degli elementi riportati in questo capitolato e per le lavorazioni devono essere autoestinguenti.

I tavoli, i box porta-sedie e tutti gli altri elementi oggetto della presente relazione andranno consegnati presso la Sala Conferenze del Castello dell'Acciaio, in via Pantin a Scandicci (Firenze) adeguatamente imballati e protetti affinché non subiscano danni durante il trasporto, il carico o lo scarico. La consegna andrà effettuata previo appuntamento fissato con il RUP arch.

A. Martellacci in un'unica soluzione, ovvero non saranno possibili consegne dilazionate nel tempo.

Per ragioni di limitato spazio di disponibile e di mancanza di spazi di manovra, la consegna dovrà essere effettuata con mezzi leggeri, tipo IVECO DAILY.

3 **Descrizione tecnica degli interventi**

Il progetto prevede in sintesi:

- la realizzazione di **n° 6 box porta-sedie** per lo stoccaggio e la movimentazione delle sedie dalla Sala Accoglienza alla Sala Conferenze;
- la realizzazione di **n° 2 tavoli da conferenza** su ruote che possano essere facilmente rimossi o spostati all'interno della Sala Conferenze;

- una **segnaletica a terra** che faciliti al massimo le operazioni di installazione delle sedie, realizzata in film di vinile adesivo;
- l'installazione di una **tenda a rullo motorizzato con guide** da applicare sulla finestra posta sulla parete di fondo della Sala Conferenza;
- la verniciatura di due armadi metallici contenenti quadri elettrici posti rispettivamente nella Sala Conferenza e nella Sala Accoglienza.

3.1 **Arredi mobili: i box**

Per il trasporto e lo stoccaggio delle sedie (se inutilizzate in caso di altri usi della Sala Conferenze) si prevede la realizzazione di 6 box porta-sedie su misura. I box, dalle dimensioni esterne di 78x160 cm, alti 170 cm, sono provvisti di ruote per la movimentazione. Sono rivestiti interamente di DUPONT CORIAN o LG HI-MACS.

Nel caso la finitura sia realizzata in CORIAN l'esterno del box andrà realizzato di colore VANILLA, mentre l'interno di colore GLACIER WHITE. Realizzando invece la finitura in HI-MACS il colore esterno sarà CREAM (s09) mentre l'interno sarà ALPINE WHITE (s28). Tale rivestimento dovrà risultare del tutto continuo, privo di giunzioni, sigillature, segni di incollaggi o ammaccature per tutta la superficie.

Come requisito essenziale, per ragioni di uniformità e di spazi disponibili, il dimensionamento dei 6 box porta-sedie deve corrispondere precisamente alle misure riportate nei disegni esecutivi allegati.

3.1.1> *box_ struttura*

La struttura del box è realizzata in barre di **acciaio inox 304** di diversa dimensione **saldate ad arco voltaico con riporto di materiale**. La struttura è composta da un pianale realizzato in tubolari di acciaio inox 304 a sezione quadrata 50x50 mm sp.1,5 mm, saldati tra loro con saldatura ad arco voltaico con riporto di materiale. I lati lunghi (correnti) sono di 147.2 cm, i lati corti (traversi) 75.2 cm. A metà del lato lungo sarà saldato un traverso (sempre a sezione quadrata 50x50 mm sp. 1,5 mm) lungo 64.9 cm, di supporto al piano superiore

Le 4 ruote che sostengono il box sono saldate, due a due, ad altri due traversi accoppiati. Le ruote sono due fisse e due mobili, per dare maggiore stabilità al box. Le ruote fisse, a sinistra guardando la parte aperta del box, sono del tipo 'derby ruote' 3478 UFR 160/46 P63, serie industriale diam. 160 mm. Il supporto è in lamiera di acciaio zincata, fisso. Il nucleo della ruota è in poliammide 6, fascia in gomma elastica grigia antitraccia (durezza 64 Sh.A), mozzo su cuscinetto a rulli. La portata dinamica è di 300 Kg.

Le ruote girevoli, a destra guardando la parte aperta del box, sono del tipo 'derby ruote' 3477 UFR 160/46 P63, serie industriale diam. 160 mm. Il supporto è in lamiera di acciaio zincata,

girevole su doppio giro di sfere, attacco a piastra; freno a doppia azione, nucleo ruota in poliammide 6, fascia in gomma elastica grigia antitraccia (durezza 64 Sh.A), mozzo su cuscinetto a rulli. La portata dinamica è di 300 kg.

La ditta appaltatrice deve verificare che le ruote girevoli siano installate in maniera che, nella loro rotazione non escano dalla proiezione a terra del filo esterno del box, eccezion fatta per il freno, che deve poter essere azionato comodamente con il piede.

Per quanto riguarda la struttura verticale, agli angoli del pianale sono saldati 4 montanti (tubolari in acciaio a sezione quadrata 30x30 mm) lunghi 140 cm, che sono collegati tra loro sulla sommità da due traversi e un corrente a sezione tubolare di 30x50 cm, sp. 1,5 mm; i due traversi sono lunghi 65.2 cm, corrente è lungo 147.2 cm. La struttura non si chiude sul quarto lato.

Internamente ad ognuno dei montanti verticali vanno inserite, come da disegno, 5 bussole filettate M8, in lamiera di acciaio zincato, per il successivo fissaggio delle maniglie esterne.

Ai lati interni di questa struttura si applicano come da disegno indicativo dei **morali di larice** mediante avvitatura. I morali non dovranno superare in spessore il profilo della struttura, e potranno essere, a giudizio dell'impresa appaltatrice, disposti in maniera opportuna o aumentati per dare all'opera maggior solidità e maggior stabilità al rivestimento. Sul lato lungo tali morali possono diventare dei rompitratta per limitare la luce libera del rivestimento.

3.1.2> *box_ rivestimento in multistrato*

Ai morali si applica, sempre mediante avvitatura, il rivestimento del box, in **pannelli di multistrato di pioppo**, di spessore 8 mm. Il rivestimento della struttura deve risultare complanare e finito a regola d'arte, specialmente per quanto riguarda giunzioni, angoli e spigoli. Il rivestimento della struttura individua tre lati chiusi e uno aperto, dando al box l'aspetto di una nicchia. Sul lato aperto il rivestimento gira sul montante strutturale e prosegue all'interno, senza soluzione di continuità.

Sul piano di fondo, che deve appoggiare sia sui lati lunghi che sui lati corti del pianale strutturale e non risultare a sbalzo (andranno ritagliati dai pannello intero le sagome dei montanti verticali), andrà incollato mediante colla bicomponente, una lamiera d'acciaio satinata di dimensione 148.4 x 72.2 cm sp. 1.5 mm quale piano di appoggio per le sedie. Tale lamiera presenta sul fronte aperto del box un'alzata di 2,5 cm (sp. 1.5 mm) dal piano di appoggio per tutta la lunghezza di 148.4 cm del piano, sempre realizzata in lamiera di acciaio satinata. Per la posa di questa lamiera va considerato che, successivamente a questa, le lastre di rivestimento in DUPONT CORIAN o LG HI MACS andranno a battere sul multistrato sottostante la lamiera, nella fuga lasciata libera tra la lamiera e i pannelli verticali di multistrato, e dovranno risultare perfettamente a filo con la lamiera stessa.

3.1.3> *box_ finitura con DUPONT CORIAN o LG HI MACS*

I box porta-sedie sono rivestiti in polimetil-metacrilato addizionato a sostanze minerali, tipo **DUPONT CORIAN SOLID SURFACE MATERIAL o LG HI-MACS**. Non saranno ammessi altri tipi di rivestimento oltre a DUPONT CORIAN o LG HI MACS. La lavorazione di questi materiali andrà effettuata in accordo ai manuali e alle specifiche che le ditte produttrici distribuiscono e rendono note, per dare all'opera titolo finito e a regola d'arte, e in accordo alle norme EN-UNI relative.

Lo spessore del rivestimento dovrà essere tassativamente di 6 mm.

Tutti i bordi dei box andranno arrotondati con angolo 6 mm.

Il rivestimento, che per il box è bicolore, è realizzato con i seguenti colori: nel caso la finitura sia realizzata in CORIAN l'esterno del box andrà realizzato di colore VANILLA, mentre l'interno di colore GLACIER WHITE; realizzando invece la finitura in HI-MACS il colore esterno sarà CREAM (s09) mentre l'interno sarà ALPINE WHITE (s28).

Il passaggio tra un colore e l'altro avverrà sullo spigolo interno dei montanti verticali: in GLACIER WHITE o ALPINE WHITE devono essere rivestiti esclusivamente i 3 pannelli interni, mentre in colore VANILLA o CREAM sarà rivestito tutto l'esterno: i tre lati esterni, il fronte costituito dai due montanti verticali e quello orizzontale basso, le tre sommità dei lati. Per minimizzare la fuga verticale tra i pannelli di due colori diversi la giuntura tra questi sullo spigolo interno del montante verticale andrà realizzata a quartabuono, e dovrà risultare del tutto continua, priva di giunzioni, sigillature, segni di incollaggi.

3.1.4> *box_ installazione maniglie in acciaio inox satinato.*

Ai box sui lati corti andranno applicate due maniglie in acciaio inox 304 satinato, 60x10mm, alte 151 cm, per lato. Tali maniglie andranno installate dopo aver completato la finitura in CORIAN o HI-MACS, ritrovando la posizione delle bussole filettate inserite nei montanti della struttura di acciaio del box e inserendovi a vite delle barre filettate Φ 8. A queste barre, 5 per ogni montante verticale, si applicheranno direttamente le maniglie, preventivamente dotate di coppie di lamiera di acciaio inox 304 satinato di diametro 2 cm sp. 5 mm che, una volta inserite sulle barre filettate sporgenti dal box, possano essere a queste fermate per mezzo di 2 brugole Φ 6, localizzate nella parte della coppia che guarda verso terra. Il tutto deve essere realizzato in modo tale che le coppie combacino perfettamente con il rivestimento in CORIAN o HI-MACS nascondendo completamente le barre filettate e dando al tutto titolo finito e a regola d'arte.

3.2 **Arredi mobili: i tavoli**

Il tavolo per la sala conferenze è costituito da due elementi appoggiati su ruote. I due tavoli, delle dimensioni finite di 180x70 cm, alti 70 cm, realizzati su misura, sono anch'essi interamente rivestiti in DUPONT CORIAN o LG HI-MACS (lastre di 6 mm). Ogni bordo dovrà essere

arrotondato con un angolo di 6 mm, eccetto lo spigolo tra il sotto-piano e il lato obliquo interno. Il colore del rivestimento sarà GLACIER WHITE, nel caso in cui la finitura sia realizzata in CORIAN; realizzando invece la finitura in HI-MACS il colore sarà ALPINE WHITE (s28).

I tavoli presentano sul lato verticale frontale dei fori svasati tronco-conici, passanti, rivestiti anch'essi in CORIAN o HI-MACS.

Il rivestimento dei tavoli con CORIAN o HI-MACS dovrà risultare del tutto continuo, privo di giunzioni, sigillature, segni di incollaggi o ammaccature per tutta la superficie, anche e soprattutto per quanto riguarda le parti curve e svasate.

Per la movimentazione i tavoli possono contare su cinque ruote pivotanti ciascuno con freno totale (blocco della ruota e del perno girevole), tre sul fronte del tavolo e due sotto le gambe.

I tavoli finiti devono risultare del tutto simili uno all'altro per quanto riguarda le dimensioni, specialmente in riferimento alla quota del piano superiore: accostando i tavoli non ci dovranno essere scalini tra uno e l'altro.

I tavoli differiscono per l'**incasso delle predisposizioni impianto audiovisivo**: sul top del tavolo 2 (come nominato nei disegni allegati) si inseriscono la torretta dei cablaggi marca Altinex modello TNP500 e n° 2 placche per le prese microfoni modello KRAMER WX1. Ugualmente il tavolo 2 presenta, sul lato obliquo interno, uno sportello apribile con cerniera che permette di manovrare i cavi provenienti dalla torretta sul top e collegarli con le prese poste nel pozzetto a terra come da piante generali allegate (è compresa nella fornitura la prolunga di cavo per collegare i tavoli al pozzetto a terra).

La torretta, le placche microfoni e il cavo da inserire nel tavolo verranno forniti dall'Amministrazione appaltante.

3.2.1> *tavoli_ struttura*

La struttura dei tavoli è costituita da tubolari di spessore 1.5 mm a sezione quadrata 30x30mm o rettangolare 40x30mm e 30x10mm.

I tre montanti verticali sono costituiti da un sistema di due tubolari a sezione quadrata 30x30mm, saldati in basso ad un tubolare trasverso a sezione rettangolare 40x30mm che funge da collegamento. Dei due montanti quello interno è obliquo rispetto a quello di prospetto (l'angolo fra i montanti è di 6°). Entrambi i montanti si collegano ad un trasverso 40x30mm che ha la funzione di supporto per il piano. Quest'ultimo trasverso è collegato ai montanti anche da un elemento obliquo di irrigidimento, di dimensione 30x15mm. In corrispondenza dei montanti verticali esterni (a destra e a sinistra del tavolo guardandolo dal prospetto frontale) il trasverso di sostegno del tavolo è saldato ad una gamba di acciaio inox 304 satinata, sp. 2 mm. Eventuali staffe di ancoraggio e/o flange fra la gamba e la struttura dovranno essere comunque valutate dalla DL ed essere invisibili dall'esterno una volta completata la finitura esterna.

I tre montanti sono collegati tra loro orizzontalmente da correnti 40x30mm, saldati insieme. Ai lati interni di questa struttura si applicano come da disegno indicativo dei **morali di larice** mediante avvitatura. I morali non dovranno superare in spessore il profilo della struttura, e potranno essere, a giudizio dell'impresa appaltatrice, disposti in maniera opportuna o aumentati per dare all'opera maggior solidità e maggior stabilità al rivestimento. Sul lato lungo tali morali possono diventare dei rompitratta per limitare la luce libera del rivestimento in multistrato.

Le ruote, del tipo "Guy Raymond" GRX7522TL TOTAL LOCK CASTOR modello 6b77-3-3 finitura WHITE RAL 9003, sono pivottanti e completamente frenabili, dotate di parapolvere e paragrasso, alloggiamento e meccanismo in poliammide, ruote rivettate saldamente su assale zincato, mozzo del battistrada morbido in poliammide, battistrada morbido in poliuretano. La portata dinamica è di 75 Kg. Devono rispettare le norme specifiche del settore e soprattutto la EN12530.

Le ruote sono assicurate, attraverso saldatura della piastra di collegamento, a dei traversi di 40x30mm che assicurano una base sufficientemente ampia per l'appoggio.

L'appoggio tra la gamba e il suolo è realizzato con un'altra ruota del tipo "Guy Raymond" descritto sopra: il fissaggio stavolta non avviene con la barra saldata ma attraverso una barra di fissaggio Φ 10 mm.

La base della gamba di acciaio deve presentare apposito alloggiamento per la barra di fissaggio della ruota. Il bordo esterno della gamba deve presentare una svasatura che accompagni, come da disegno, la parte superiore della ruota in modo da minimizzarne l'impatto visivo. Quest'ultimo nodo (il nodo gamba – ruota) deve comunque essere valutato insieme alla DL prima di essere realizzato e assemblato.

3.2.2> *tavoli_ rivestimento in multistrato*

Ai morali si applica, sempre mediante avvitatura, il rivestimento dei tavoli, in **pannelli di multistrato di pioppo**, di spessore 15 mm e, esclusivamente per il sottopiano e il frontalino del tavolo, di spessore 10 mm. Il rivestimento della struttura deve risultare complanare e finito a regola d'arte, specialmente per quanto riguarda giunzioni, angoli e spigoli.

I tavoli presentano il lato interno (visibile nel prospetto tergale) e il sotto-piano inclinati. Tali inclinazioni sono così correlate: il sotto-piano individua un angolo retto (90°) con il lato interno obliquo; il lato interno obliquo individua un angolo di 84° con il suolo.

I tavoli presentano sul fronte dei fori passanti svasati.

Il rivestimento in multistrato deve lasciare libero, sul lato interno, parte della ruota pivottante in modo che sia possibile frenarla facilmente; questo si ottiene tagliando obliquamente il rivestimento e ottenendo così due diverse altezze da terra: sul fronte il rivestimento parte da 4.1cm, sulla parte interna lo spazio disponibile tra il suolo e l'inizio del rivestimento è 6 cm.

Il rivestimento del top del **tavolo n°2** deve presentare un taglio come da disegni esecutivi allegati per alloggiare la torretta cablaggi di dimensione 186.94x153.16mm (la ditta produttrice della torretta cablaggi fornisce una dima appositamente per il taglio) e n° 2 placche per le prese microfoni di dimensioni 24x50 mm.

Sul lato obliquo del tavolo 2 (sul prospetto tergale) deve essere inoltre realizzata una **scatola ispezionabile** (dimensione 36x21.2cm) con sportello apribile su cerniere a molla. Lo sportello è realizzato in multistrato sp. 15 mm rivestito in CORIAN o HI-MACS 6 mm su tutti i lati. L'apertura dello sportello avviene "a ribalta" con lo sportello che ruota sul lato lungo (36 cm) della scatola posto in basso e si dispone, quando aperto, parallelamente al suolo. Le cerniere, tipo Salice modello C2ABP99, devono mantenere lo sportello chiuso a molla. L'apertura dello sportello avviene grazie ad un foro (Φ 2.5 cm) in cui si inserisce un occhiello di lamiera di acciaio inox satinato. Nell'occhiello si potrà inserire un dito aprendo lo sportello tirandolo verso l'esterno. L'interno della scatola è realizzato in multistrato sp. 15 mm rivestito, nella parte interna, con laminato bianco. La scatola è assicurata alla struttura mediante morali avvitati nel metallo; il multistrato della scatola deve essere solidale con quello del rivestimento del lato obliquo del tavolo.

3.2.3> *tavoli_ finitura con DUPONT CORIAN o LG HI MACS*

I tavoli sono rivestiti in polimetil-metacrilato addizionato a sostanze minerali, tipo **DUPONT CORIAN** SOLID SURFACE MATERIAL o **LG HI-MACS**. Non saranno ammessi altri tipi di rivestimento oltre a DUPONT CORIAN o LG HI MACS. La lavorazione di questi materiali andrà effettuata in accordo ai manuali e alle specifiche che le ditte produttrici distribuiscono e rendono note, per dare all'opera titolo finito e a regola d'arte, e in accordo alle norme EN-UNI relative.

Lo spessore del rivestimento dovrà essere tassativamente di 6 mm.

Tutti i bordi dei tavoli andranno arrotondati con angolo 6 mm, eccetto lo spigolo tra il sotto-piano e il lato obliquo interno.

Il colore del rivestimento, che per i tavoli è unico, è realizzato con i seguenti colori: nel caso la finitura sia realizzata in CORIAN il colore sarà il **GLACIER WHITE**; realizzando invece la finitura in HI-MACS il colore sarà **ALPINE WHITE (s28)**.

Per quanto riguarda i fori passanti svasati si devono realizzare attraverso la termoformatura come da disegni allegati. Specialmente in riferimento a questi elementi, la superficie del CORIAN o del HI-MACS dovrà risultare del tutto continua, priva di giunzioni, sigillature, segni di incollaggi o ammaccature.

Una volta termoformata, la singola superficie svasata in CORIAN o HI-MACS sarà applicata al supporto ugualmente formato in multistrato e messa in opera all'interno del tavolo, in modo da evitare qualsiasi discontinuità soprattutto nel passaggio tra la superficie verticale del tavolo e l'interno del foro.

Le ditte potranno proporre alla DL diverse strategie realizzative per questo dettaglio, se migliorative e prive di costi ulteriori per la stazione appaltante.

In corrispondenza della scatola apribile d'ispezione, sul lato obliquo del **tavolo n° 2**, il rivestimento in CORIAN o HI-MACS deve girare sullo spessore del multistrato come da disegno. Lo sportello rivestito deve avere una fuga di 2 mm rispetto al bordo finito della scatola.

3.3 Segnaletica a terra

Si prevede di collocare a terra una grafica che, evidenziando il posizionamento delle sedute permetta la facile ri-collocazione delle stesse una volta rimosse dalla Sala Conferenze.

Tale grafica verrà realizzata in **film di vinile adesivo** spessore 70 µm, tipo **ORACAL 651 Intermediate Cal** o **MACTAC MACal8300pro**. Il film di vinile deve essere spalmato con un adesivo acrilico permanente ed offrire stabilità dimensionale, taglio e sfrido eccellenti, nonché assicurare durata decennale in interni.

Gli elementi adesivi avranno forma circolare e diametro di 12 cm. Il disegno e la disposizione degli elementi grafici a terra è riportata negli elaborati grafici allegati.

La ditta appaltatrice dovrà provvedere all'installazione della grafica a terra, compreso qualsiasi onere ulteriore (quale ad esempio la pulizia delle superfici a terra per migliorare l'efficienza dell'adesivo) per dare all'opera il titolo finito a regola d'arte.

Il colore della grafica deve essere RAL 7035, comunque da verificare con la DL in fase di realizzazione.

3.4 Installazione tenda a rullo su finestra Sala Conferenze

Deve essere installata una tenda oscurante sulla finestra posta sulla parete di fondo della Sala Conferenze. Tale finestra, dalle dimensioni di 70x120cm, con infisso spessore 7cm, si presenta rivestita in rame.

La tenda oscurante, a rullo motorizzato e scorrevole su guide, deve mimetizzarsi il più possibile con l'infisso: il tutto (tessuto, guide, motore) dovrà quindi assumere colore nero, rame o altro da concordarsi con la DL. L'azionamento del rullo dovrà avvenire a motore in bassa tensione (24 Vcc) con alimentatore separato.

L'impianto dovrà essere collegato alla rete elettrica esistente, che arriva in traccia nelle immediate vicinanze dell'infisso. Dovrà essere installato un pulsante a terra nelle vicinanze dell'infisso per l'azionamento del motore. L'arresto della tenda dovrà avvenire in qualsiasi posizione tramite finecorsa regolabile.

La ditta appaltatrice dovrà fornire il pacchetto completo: tenda a rullo + installazione + cablaggi per il funzionamento in remoto.

Il tessuto del tendaggio deve essere ignifugo (classe 1).

3.5 Verniciatura armadi metallici

E' necessario provvedere alla verniciatura di 2 armadi metallici contenenti quadri elettrici, posizionati rispettivamente nella Sala Conferenze e nella Sala Accoglienza. Il lavoro prevede: scartatura della smalto esistente, mascheratura del muro, del pavimento nelle vicinanze degli armadi e delle parti degli armadi che non vanno verniciate (esempio: maniglie, serrature), mano di primer, due mani di Smalto opaco all'acqua a rapida essiccazione dello stesso colore delle pareti o da verificare con la DL.

Tutti i prodotti utilizzati devono essere autoestinguenti.